



*Giunta Regionale della Campania*  
*Ufficio Legislativo del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2023 - 0023334 /UDCP/GAB/UL del 14/11/2023 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania  
[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

**Oggetto:** Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 747 concernente “*Taglio del Bosco Chianca ad Altavilla Silentina*”.

In ordine alla interrogazione in oggetto, a firma del Consigliere regionale Michele Cammarano (M5S), si trasmettono gli elementi di risposta della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio II  
Avv. Rossella Imperatore



## Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
La Direttrice

Al Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente  
della G.R.C (40.02.00)

[legislativo.presidente@regione.campania.it](mailto:legislativo.presidente@regione.campania.it)

e p. c.

All'Assessore all'Agricoltura

[assessore.caputo@regione.campania.it](mailto:assessore.caputo@regione.campania.it)

[segreteria.caputo@regione.campania.it](mailto:segreteria.caputo@regione.campania.it)

Al Capo di Gabinetto del Presidente (40.01.01)

[capogabinetto@regione.campania.it](mailto:capogabinetto@regione.campania.it)

**Oggetto:** Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Michele Cammarano (M5S)  
Reg. Gen. n. 747 - concernente taglio del bosco in loc. Chianca ad Altavilla Silentina  
**Riscontro** nota prot.2023-22419/UDCP/GAB/UL

Si riscontra, con la presente relazione, la richiesta del giorno 3/11/2023, pervenuta alla scrivente Direzione generale a mezzo della nota prot. n. 22419/UDCP/GAB/UL, in allegato, di codesto Ufficio Legislativo del Presidente (40.02.00), di pari argomento con la quale è stata trasmessa l'interrogazione a risposta scritta, Reg. Gen. 741/1 XI Legislatura, recante ad oggetto: *"Taglio del bosco "Chianca" ad Altavilla Silentina"* a firma del Consigliere regionale Michele Cammarano (Movimento 5 Stelle), fatta pervenire dagli uffici consiliari con nota prot. n. 18527 del 3/11/2023.

In particolare, attraverso l'atto di cui sopra, il Consigliere su indicato ha rivolto formale interrogazione al Presidente della Giunta regionale della Campania, volta a sapere:

1. se sia stata rispettata la legittimità e la correttezza dell'iter autorizzativo per il taglio del bosco Chianca di Altavilla Silentina (SA), considerata la natura di bosco ceduo di alto fusto e le previsioni del Piano di Assestamento Forestale approvato con D.G.R. n. 103 del 2013 come integrate dal Regolamento regionale n. 3 del 2017;
2. quali misure abbia adottato al fine di tutelare l'ambiente e il territorio nella zona interessata per evitare il dissesto idrogeologico, danni al paesaggio e la conservazione della biodiversità dell'area al confine del Parco del Cilento.

### Quesito n. 1

Rispetto a tale quesito si precisa che:

- il Piano di Assestamento Forestale del comune di Altavilla Silentina è stato approvato in via definitiva con Deliberazione di Giunta regionale del 27/5/2013, n. 103, con periodo di vigenza decennio 2013/2022 previo acquisizione del parere della competente Autorità di Bacino *"Interdistrettuale del fiume Sele"* del 15/2/2012, n. 223, parte integrante del già menzionato piano, espresso con prescrizione riferita solo all'articolo 17 della L. R. n. 11/1996 (ovvero procedure per il taglio dei boschi e autorizzazione di taglio). Non è stato necessario acquisire altri pareri in quanto le aree oggetto di pianificazione non ricadono nei perimetri di competenza di altri Enti sovraordinati (Parchi o Riserve, Rete Natura 200);
- l'Autorità di Bacino, con il suo parere ha fornito una sola disposizione in merito al già menzionato articolo 17 della L. R. 11/1996 chiedendo che per i progetti di taglio venissero rispettate le sue disposizioni e, genericamente, di valutare l'opportunità di sottoporre a particolari limiti di





utilizzo i boschi che per la loro particolare ubicazione svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica. In ogni caso, per la fattispecie non vengono fornite specifiche prescrizioni in merito al rischio idrogeologico sia per l'intero PAF che per l'area interessata dal taglio, particella forestale n. 5 in località Chianca;

- il PAF in questione è stato approvato nel 2013 in conformità alle allora vigenti disposizioni della L.R. 11/1996 e, in merito al turno, si rileva che:
  - la legge regionale nell'allegato C (abrogato dal 31/12/2017 ad eccezione degli articoli 47 e 48 e sostituito dal Titolo II del Regolamento regionale n. 3/2017 in vigore dal 1/1/2018) all'articolo 21 per i cedui che si intendevano avviare l'alto fusto, forniva solo una indicazione non prescrittiva ma discrezionale limitata, tra l'altro, una particolare tecnica di conversione, ovvero: *“per i cedui invecchiati, che abbiano un'età media pari almeno al doppio del turno e per i quali si intende effettuare la conversione in alto fusto, con il metodo della conversione diretta, è consentito il taglio in qualsiasi stagione dell'anno”*. In ogni caso, per il bosco in questione, per le motivazioni sotto esplicitate, è da escludere una conversione diretta. Quest'ultima costituisce una vera e propria conversione diretta da ceduo ad alto fusto, senza prevedere altre fasi intermedie, e prevede l'immediato inizio dei tagli di rinnovazione. Questa procedura si adotta nei casi in cui vi siano i presupposti stazionali e quando i cedui abbiano superato ampiamente il turno consuetudinario e presentino un elevato numero di matricine (alberi nati da seme) di età avanzata (nel caso di specie non vi è questa condizione);
  - l'articolo 22 del già menzionato allegato C prevedeva per le specie quercine un turno minimo di legge di 14 anni. Tale valore rappresentava il valore minimo non quello massimo. In virtù di ciò, con il PAF comunale è stato fissato un turno di 20 anni, valido per la gestione selvicolturale e per il trattamento assestamentale dei cedui di quella specifica stazione;
  - l'età del turno di 20 anni è stata fissata in virtù dell'allora disposizione dell'articolo 10 della L. R. n. 11/1996 in base alla quale i PAF sono a tutti gli effetti atti regolamentari generali di prescrizioni di massima (tale disposizione è attualmente vigente anche nel Regolamento regionale n. 3/2017);
  - nel 2013 il soprassuolo oggetto di taglio aveva un'età di 35 anni, inferiore quindi al doppio del turno stabilito nel PAF (40 anni);
  - con riferimento all'attuale normativa forestale nazionale e regionale si rileva che:
    1. il D.lgs. n. 34/2018 (*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*) all'articolo 7, riconoscendo l'analisi delle condizioni locali e l'autorizzazione rilasciata dalla Regione in virtù della sua specifica competenza e normativa prevede che *è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti*;
    2. in merito alla conversione all'alto fusto giova rammentare che il Regolamento regionale n. 3/2017, agli articoli 27 e 91, nell'ambito della propria podestà legislativa, ha previsto che nei boschi cedui di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio (cedui invecchiati) gli atti di pianificazione forestale e di autorizzazione al taglio dei boschi devono tenere conto delle condizioni colturali e delle prospettive evolutive del soprassuolo, in relazione alla sua composizione specifica ed alle condizioni stazionali (fascia climatica, pendenza, esposizione, altimetria, forma di governo, struttura del soprassuolo, composizione





specifica, condizioni edafiche, fisiologiche e bio-ecologiche, ecc.), prevedendo, ove non sussistano le condizioni, il mantenimento del governo a ceduo dettando, comunque, le prescrizioni per determinare i criteri di trattamento più idonei;

3. non vi era nel 2013, e non vi è oggi, l'obbligo di adeguamento al Regolamento regionale n. 3/2017 degli atti di pianificazione già vigenti; difatti l'articolo 179 di detta Norma dispone che *restano validi, fino alla loro scadenza, i piani ed i programmi adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento;*

➤ le motivazioni addotte nel PAF 2013/2022 per il mantenimento della forma di governo a ceduo con un turno di 20 anni sono, tra le altre, le seguenti:

1. presenza di popolamenti con fertilità mediocre o media;
2. consentire un maggior riposo dei suoli per incrementare diffusamente il grado di fertilità attraverso una maggiore continuità spaziale e temporale della copertura forestale e uno sfruttamento meno intenso delle ceppaie nel lungo periodo;

➤ in merito alle su citate motivazioni e prescrizioni del PAF, ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 3/2017, si rileva che:

1. nonostante siano state fornite nel 2013, sono finanche in linea con le disposizioni dell'articolo 26 del predetto regolamento. Difatti, in questo articolo viene espressamente disposto che il PAF, qualora i boschi ricadano in aree a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) (e si ripete non è il caso in questione), deve prevedere, tra le altre cose, speciali forme di trattamento e la determinazione di specifici turni ed epoche di taglio. In tale ottica, la scelta di un turno di 20 anni e il trattamento a ceduo matricinato con rilasci di 100 matricine per ettaro (il minimo di legge è 70) contribuirebbe a diminuire il rischio idrogeologico laddove vi fosse;
2. queste sono conformi alle disposizioni dell'articolo 25 del predetto regolamento e per questo l'intervento di taglio in questione è a tutti gli effetti un taglio culturale e rientra nelle condizioni di esonero dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 149 del D.lgs. 42/2020 e del punto A20 (sono esonerate, tre gli altre, le *pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore*) dell'allegato A al DPR 31/2017.

Inoltre, si rappresenta che in sede di sopralluogo, richiesto dal Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni (nota del 22/10/2023, prot. n. CC-FSA-42895-0001905), eseguito congiuntamente con i funzionari delle UOD 50.07.18 e 50.07.26, in data 25/10/2023, presso la particella forestale n. 5 è emerso che il soprassuolo visionato:

- è costituito da un bosco a netta prevalenza di specie quercine di origine agamica (non da seme) con abbondanti specie arboree secondarie tra cui orniello e carpinella e arbustive tra cui mirto, erica e biancospino;
- strutturalmente è un bosco monoplano con soggetti filati, di altezza media intorno ai 15/18 metri;
- presenta, in seguito a numerose rilevazioni effettuate sui polloni, diametri contenuti tra i 18 – 20 – 21- 28 centimetri (classi diametriche maggiori di 17,5 cm). Sono anche evidenti le matricine del vecchio turno stimate, dai dati desunti dal PAF, in circa 100/110 per ettaro;
- presenta, dal confronto con i dati del PAF 2013/2022, un ridottissimo accrescimento diametrico. Tale dato è emerso anche dall'osservazione degli anelli di crescita delle sezioni di taglio rilevate sulle ceppaie già oggetto di intervento;





- non presenta rinnovazione di cerro ma una diffusa presenza di altre specie arboree e arbustive invasive sottoposte a densità pressoché colma.

Per le osservazioni sopra esposte, è evidente che la feracità della stazione è bassa e quindi, tenuto conto anche delle condizioni stazionali, l'evoluzione del bosco verso un soprassuolo di transizione (bosco in conversione all'alto fusto) risulterebbe forzato.

Inoltre, si rileva che l'intervento progettato per taglio boschivo in questione è conforme alle disposizioni del PAF 2013/2022 il quale già prevedeva un aumento della matricinatura di circa 1/3 di quella prevista della L.R. 11/1996 (oggi prevista anche dal Regolamento regionale n. 3/2017), portando le matricine da n. 70 a n. 100 per ettaro.

Si precisa, inoltre, che la competenza sul rilascio dell'autorizzazione al taglio è, come sempre è stata, in capo agli Enti delegati (art. 17 della L.R. n. 11/1996), nella fattispecie la Comunità montana Calore Salernitano. Per il caso in questione la richiesta di autorizzazione al taglio è stata presentata al competente Ufficio prima della scadenza del periodo di vigenza del PAF, ovvero entro il 31/12/2022; pertanto:

- l'intervento di taglio è conforme alla vigente Norma regionale (Regolamento regionale n. 3/2017) e alle procedure autorizzative ivi previste;
- non è necessaria (per le motivazioni appresso riportate) l'autorizzazione ai fini del mutamento di destinazione ai fini del vincolo idrogeologico;
- il taglio boschivo in essere rientra nella definizione di taglio colturale di cui all'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3/2017 e come tale rientra nella condizione di esenzione dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 149 del D.lgs. 42/2004 al punto A20 dell'allegato A al DPR 31/2017.

## Quesito N. 2

Al riguardo di tale secondo quesito si evidenzia che:

- il D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*) ha tra le sue finalità oltre quella di garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale anche le seguenti:
  - promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socioculturali;
  - promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
  - promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
- il Regolamento regionale n. 3/2017 (*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*) è stato totalmente adeguato e conformato, con successive modifiche, alle finalità e disposizioni del D.lgs. n. 34/2018. Pertanto, la Norma regionale tra le sue finalità e contenuti prevede che le procedure debbano essere coerenti proprio con i principi di tutela e di gestione sostenibile del patrimonio forestale, come definiti dallo stesso D.lgs. n. 34/2018 nonché dal D.M. del 16 giugno 2005 (*Linee guida di programmazione forestale*), dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), con le misure di conservazione dei Siti Natura 2000 di cui alla Direttiva n. 92/43/CEE e Direttiva n. 79/409/CEE e con i principi dalla L.R. n. 11/1996 per le parti vigenti;



- il bosco in questione è ben lontano dai perimetri della Rete Natura 2000 (SIC\_ZSC e ZPS) e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Parco NCVDA). Difatti, da misurazioni eseguite mediante software GIS, risulta che il perimetro esterno della particella forestale n. 5, oggetto di taglio, dista:
  - circa km 4,7 dal SIC\_ZSC IT8050033 (Monti Alburni), km 7,4 dal SIC\_ZSC IT8050049 (Fiumi Tanagro e Sele) e ZPS IT 8050021 (medio corso del Fiume Sele – Persano) nonché km 5,7 dal SIC\_ZSC IT8050002;
  - circa km 5,5 dal Parco NCVDA.

In merito al non meglio specificato e comprovato rischio idrogeologico si fa presente che l'articolo 23 della L.R. 11/1996 ed il titolo V del Regolamento regionale n. 3/2017 regolano la materia del vincolo idrogeologico, ovvero di quel vincolo istituito (con R.D. 3267/1923) per i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme in vigore possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Quindi, l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (propriamente detta *autorizzazione ai fini del mutamento di destinazione d'uso ai fini del vincolo idrogeologico*) deve essere richiesta esclusivamente allorquando si eseguono movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi. A tal proposito, si precisa che la finalità del taglio boschivo in questione non è il cambio di destinazione d'uso e pertanto non è soggetto alla già menzionata richiesta di autorizzazione. Per di più, come già menzionato, la competente Autorità di Bacino non ha espresso alcuna prescrizione in merito e non ha rilevato alcuna situazione di criticità per l'area in questione.

Con riferimento a quanto sopra esposto e alle motivazioni per la scelta del turno e del mantenimento della forma di governo e di trattamento a ceduo semplice matricinato si rileva che il taglio in questione rientra nell'ordinaria attività silvana ed è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.

Confidando di avere corrisposto in maniera esauriente, per i profili di competenza della scrivente Direzione generale, ai quesiti posti dal Consigliere interrogante ed attestando la piena disponibilità ad ogni ulteriore delucidazione e precisazione si ritenesse opportuna, si porgono i migliori saluti.

Cordiali saluti.

La Direttrice della Direzione Generale per le  
Politiche Agricole Alimentari e Forestali

*Dr.ssa Maria Passari*



MARIA PASSARI  
Regione Campania  
Direttrice Generale  
09.11.2023  
17:54:52  
GMT+01:00